

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO
3^A SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magri, visto il provvedimento con cui ha disposto la discussione orale della causa ex art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.R.G. omissis/2014 promossa da:

CLIENTI

attore

Contro

BANCA

convenuto

CONCLUSIONI

Per l'attore: *"condannarsi la convenuta società a corrispondere agli attori la somma di euro 13.108,02 o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa anche secondo l'equo apprezzamento del giudice adito oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo ...con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, sentenza e successive inerenti tutte"*.

Per la convenuta: *"preliminarmente: accertare e dichiarare la prescrizione della domanda di ripetizione in relazione alle rate scadute e saldate prima del 28/05/2004; nel merito: pre le causali di cui in narrativa, rigettare tutte le domande svolte da parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto, nell'ambito del quantum; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio"*.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, regolarmente notificato il 14/10/2014, gli attori CLIENTI hanno convenuto in giudizio la BANCA per sentirla condannare alla restituzione della somma di € 13.108,02, da essi pagata a titolo di interessi nel mutuo ipotecario contratto con atto di notaio del 06/09/2001, con somma data a mutuo pari a Lire 70.000.000, da restituire in 10 anni in 120 rate mensili, da essi da essi regolarmente e puntualmente rimborsata.

Sentenza, Tribunale di Bergamo, dott.ssa Maria Magrì, n. 2164, 24 settembre 2015

La richiesta restitutoria è fondata sull'assunto che la banca, avendo pattuito in contratto l'interesse corrispettivo del 6,50% e quello moratorio del 9,80%, avrebbe applicato un tasso complessivo del 16,30%, che dovrebbe essere considerato nullo, a norma dell'art. 1815, 2° comma, c.c., perché usurario, alla luce del D.M. del Ministero dell'Economia e Finanze del 22/06/2001 (in G.U. 05/07/2001 n. 154) di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dall'applicazione della legge sull'usura, applicabile alle pattuizioni del periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2001, che fissa per i mutui con garanzia reale un tasso medio su base annua pari al 6,56% e quindi il tasso usurario, ai sensi dell'art. 2 della Legge 07/03/1996 n. 108, pari al 9,84% (= 6,56%+ la metà).

La banca convenuta si è costituita, mediante deposito tempestivo della propria comparsa di costituzione e risposta in Cancelleria in data il 21/01/2015 (prima udienza 12/02/2015), contestando le pretese attoree, sul presupposto che il tasso pattuito nel contratto di mutuo non potesse considerarsi usurario alla luce del fatto che interessi corrispettivi e interessi moratori non fossero da sommarsi, bensì da applicarsi in via alternativa. Parte convenuta ha inoltre preliminarmente eccepito la prescrizione della pretesa restitutoria relativa alla quota di interessi ricompresa nelle rate scadute e pagate prima del 28/05/2004 (dieci anni prima della ricezione della raccomandata di controparte (doc. n. 7 fascicolo attore).

Con ordinanza del 20/07/2015 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, senza necessità di istruttoria, ha rinviato la causa all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale a norma dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

1 – Nel merito della causa va rilevata l'infondatezza della ricostruzione di parte attrice in relazione alla supposta previsione contrattuale, secondo la quale il tasso di interesse convenzionale si sommerebbe al tasso di mora. Infatti il contratto di mutuo stipulato fra le parti prevede all'art. 4 un interesse fissato al tasso annuo del 6,50%, da pagarsi in rate mensili pari a 1/12 di detto tasso, e all'art. 5 l'interesse di mora, stabilito nella misura del 9,80%. Inoltre l'art. 5 prevede che l'interesse di mora sia dovuto "su ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e non pagata".

Gli interessi stabiliti dall'art. 4 del contratto in misura fissa del 6,50% annuo costituiscono gli interessi corrispettivi previsti quale remunerazione della somma data a mutuo, a norma dell'art. 1815, 1° comma, c.c. Essi sono dovuti nel caso di regolare esecuzione del contratto di mutuo, che obbliga la parte mutuataria a restituire la somma ricevuta a mutuo (art. 1813 c.c.) unitamente agli interessi, secondo le scadenze rateali fissate nel contratto (120 rate mensili in 10 anni).

Gli interessi stabiliti dall'art. 5 del contratto sono quelli moratori. Essi non dovuti nel caso di regolare esecuzione del contratto, ma solo in caso di inadempimento della parte mutuataria. Infatti lo stesso art. 5 del contratto prevede che gli interessi di mora maturino dal giorno della scadenza della somma dovuta, nel solo caso in cui essa non sia stata pagata. In altre parole, se il giorno della scadenza di una rata essa non viene pagata, su quella singola rata maturano gli interessi di mora da quel giorno fino all'effettivo pagamento.

Altra cosa è la previsione pattizia di cui all'art. 10 del capitolato allegato al contratto di mutuo, che prevede la clausola risolutiva espressa con la conseguente decadenza del mutuatario dal beneficio del termine nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento, con conseguente diritto della banca ad esigere la immediata restituzione della somma data a mutuo, anche per le rate non ancora scadute, con l'aggiunta degli interessi moratori.

Tale pattuizione prevede che, in caso di inadempimento del mutuatario alla restituzione della somma ricevuta, esso decade del diritto di restituire la somma nelle termine e nelle rate pattuite, dovendo invece restituirla immediatamente per intero. La somma data a mutuo da restituire comprende solo la quota capitale a suo tempo ricevuta in mutuo che non sia già stata corrisposta con le rate mensili, ma non comprende certo gli interessi corrispettivi, dei quali il piano di ammortamento prevede la restituzione con le rate a venire non ancora scadute, per il semplice motivo che essi non sono ancora maturati (maturando invece alle singole scadenze delle rate).

Ove la banca faccia valere la risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario derivante dal mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento, e debba essere restituita la residua quota capitale di somma data a mutuo, detta somma produce interessi moratori dal giorno della risoluzione del contratto di mutuo al giorno dell'effettivo pagamento.

Da quanto sopra spiegato in relazione alla lettura delle singole clausole contrattuali pattuite dalle parti è evidente che il tasso degli interessi corrispettivi pari al 6,50% non può sommarsi sic et simpliciter al tasso degli interessi moratori del 9,80%, atteso che i due tipi di interessi sono dovuti per ipotesi alternative: interessi corrispettivi in caso di regolare adempimento del contratto e interessi moratori in caso di inadempimento.

Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, **il tasso di interesse convenzionale non si somma al tasso di mora e perciò la eventuale usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo ipotecario va valutata in relazione ai due tassi (corrispettivo e di mora) singolarmente presi.**

Perciò è del tutto in veritiero e fuorviante affermare, come fa parte attrice, che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 350 del 09/01/2013, sostenga che, ai fini della verifica del superamento o meno del tasso soglia, si debbano sommare il tasso convenzionale al tasso di mora.

Infatti la citata decisione non sostiene affatto che il tasso corrispettivo e quello di mora vadano sempre e comunque cumulati, bensì che anche il tasso di mora sia soggetto alla valutazione inerente la usurarietà dei tassi d'interesse, ove in quel caso specifico all'esame della Corte il tasso di mora era stato pattuito in termini di maggiorazione percentuale (cosiddetto spread) rispetto al tasso corrispettivo ed era palese che la maggiorazione cui si riferiva la Corte riguardava unicamente la modalità di pattuizione di quel tasso che, così calcolato, risultava usurario.

Inoltre il parametro di riferimento per la valutazione della usurarietà, a norma dell'art. 1 del D.L. 29/12/2000 n. 394, convertito in L. 28/02/2001 n. 24, è quello relativo agli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente del momento del loro pagamento, non rilevando invece la cosiddetta "usura sopravvenuta".

Ne consegue che il tasso da prendere in considerazione per la valutazione della eventuale sussistenza di interessi usurari, atteso che il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato il 06/09/2001, è solo quello contenuto nel D.M. del Ministero dell'Economia e Finanze del 22/06/2001 (in G.U. 05/07/2001 n. 154) di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dall'applicazione della legge sull'usura, applicabile alle pattuizioni del periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2001, che fissa per i mutui con garanzia reale un tasso medio su base annua pari al 6,56%

Sentenza, Tribunale di Bergamo, dott.ssa Maria Magrì, n. 2164, 24 settembre 2015

e quindi il tasso usurario, ai sensi dell'art. 2 della Legge 07/03/1996 n. 108, pari al 9,84% (= 6,56%+ la metà).

Pertanto a nulla rilevano i successivi tassi pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed indicati da parte attrice nella propria memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n. 1, c.p.c.

Alla luce del D.M. sopra citato può affermarsi che non sono usurari né gli interessi corrispettivi del 6,50% annuo, né quelli moratori del 9,80% annuo, perché ciascuno di detti interessi è inferiore al valore soglia del 9,84%.

La domanda attorea va perciò rigettata.

La questione preliminare della prescrizione sollevata da parte convenuta resta così assorbita e non necessita di trattazione. Infine la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice non è stata ammessa, in quanto superflua e meramente esplorativa.

Infatti detta richiesta istruttoria era volta ad accertare, tenuto conto del contratto di mutuo stipulato tra le parti e dei documenti di causa, se alla luce dei costi, delle remunerazioni e degli interessi a qualsiasi titolo convenuti e promessi, fosse stato superato, sia all'atto della stipula del contratto che in corso di esecuzione dello stesso, il tasso soglia in materia usuraria e l'entità degli importi usurari corrisposti.

Dal punto di vista contrattuale, la valutazione del significato delle singole clausole contrattuali, che attiene all'interpretazione del contratto ex art. 1362 e ss. c.c., è compito del Giudice e non certo del consulente tecnico d'ufficio; dal punto di vista della sua esecuzione nulla di nuovo avrebbe potuto rivelare una consulenza tecnica d'ufficio, ove la stessa parte attrice allega di aver regolarmente pagato ed estinto nei tempi e nei modi pattuiti il contratto di mutuo, corrispondendo quindi il solo tasso corrispettivo del 6,50%.

2 – Le spese e competenze di causa di parte convenuta **BANCA** seguono la soccombenza di parte attrice **CLIENTI**, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate, come da D.M. del 10/03/2014 n. 55, in € 600,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria, ed € 1.000,00 per la fase decisoria, e quindi complessivi € 2.500,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;

1 – rigetta la domanda proposta dagli attori **CLIENTI**;

2 – condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento a favore della convenuta **BANCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di causa, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bergamo, 24 settembre 2015
Il Giudice Unico

d.ssa Maria Magri

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS